



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 26/05/2020

FATTO

Nel ricorso, la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato, il 12 ottobre 2011, un contratto di prestito da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente il 31 ottobre 2015.

Ha pertanto domandato: (i) il rimborso delle commissioni non maturate in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 412,25 (somma al netto dell'abbuono di € 91,75); (ii) la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento:

- ha rilevato che il contratto in controversia contemplerebbe dei criteri di rimborso considerati validi dalla pronuncia n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento;
- ha pertanto dichiarato di aver effettuato un'idonea riduzione del costo del credito retrocedendo quanto contrattualmente previsto in materia di estinzione anticipata;
- ha dichiarato di non aver dato corso al rimborso degli oneri assicurativi proposto nel riscontro al reclamo in quanto il proprio ufficio reclami non ha mai ricevuto la dichiarazione di manleva sottoscritta;



- ciononostante, e sebbene nel ricorso non sia stata proposta la domanda sugli oneri assicurativi, ha rilevato la propria disponibilità, da qualificarsi quale ricognizione di debito, al rimborso di € 161,51 a titolo di oneri assicurativi non maturati;
- inoltre, con riferimento alla commissione rete distributiva, ha dichiarato che intende rimborsare la differenza tra quanto convenuto nel Piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata n. 48 e la somma stornata nel conteggio estintivo, pari ad € 2,39, oltre alla somma di € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura;
- pertanto, considerato che ad ora «non è garantito il regolare recapito del titolo di credito, la somma complessivamente offerta, pari ad € 183,90, sarà corrisposta al venir meno delle restrizioni del DPCM del 9 marzo 2020»;
- ha rilevato la natura *up front* delle spese di istruttoria;
- ha svolto considerazioni critiche nei confronti della c.d. decisione “Lexitor”.

Ha quindi chiesto che l'ABF dichiari cessata la materia del contendere con riferimento al rimborso degli oneri assicurativi e non accolga nel resto il ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, coerente con il conteggio estintivo. È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto il 12 ottobre 2011. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. La parte resistente ha prodotto in atti un «piano di rimborso» ritualmente sottoscritto dalla parte ricorrente.

Sulla base degli orientamenti consolidati dei Collegi, le commissioni contrattuali sono così classificabili: «Commissione d'istruttoria», *up front* (cfr. Collegio Torino, pronuncia n. 26475/2018); «Commissione rete distributiva», rimborsabile secondo il criterio contrattuale con riferimento al 60% della commissione e con riferimento al criterio della «curva di interessi» per il restante 40%.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, si ottiene la seguente cifra, da restituire alla parte ricorrente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,558%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,21%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva (componente up front - 40%)				156,00	Upfront	39,21%	61,16		61,16
Commissione rete distributiva 60%				234,00	Criterio contrattuale	***	91,75	91,75	0,00
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	39,21%	176,43		176,43
Totale				840,00					237,59



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo come sopra calcolato (€ 237,59) è inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 412,25), che ha quantificato le proprie pretese applicando il criterio proporzionale puro.

Su tale somma debbono essere corrisposti gli interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 237,59, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA